

**ALLEGATO B**

**BOZZA SCRITTURA PRIVATA**

*PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI  
LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 4*

*DEL D.lvo 276 10/09/2003 CIG 524148309B*

L'anno 2013, il giorno \_\_\_\_\_-, del mese di \_\_\_\_\_ presso  
la sede della ACSEL S.p.A., in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,

tra

la **ACSEL S.p.A.**, con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21,  
partita IVA n. 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e  
legale rappresentante pro tempore, Dott. Paolo Borbon, nato a Torino, il  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, a quanto infra  
autorizzato in forza del vigente Statuto sociale, di seguito per brevità anche  
denominata committente e/o utilizzatore,

e

La Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore, \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ a  
quanto infra autorizzata in forza dello statuto sociale, di seguito per brevità  
anche denominata appaltatore e/o somministratore,

PREMESSO

- che la ACSEL S.p.A. ha indetto procedura di gara n. CIG \_\_\_\_\_  
per la somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 20  
comma 4 del decreto legislativo 276/2003.

## ALLEGATO B

- che in relazione a tale procedura di gara le offerte dei concorrenti sono state ammesse e valutate nella seduta della Commissione di Gara del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_;
- che in esito alla operazioni di gara veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della \_\_\_\_\_;
- che l'offerta della \_\_\_\_\_ veniva invitata a fornire giustificazioni in ordine alla anomalia della sua offerta (*nota: trattasi di premessa eventuale per l'ipotesi di avvio del procedimento di anomalia dell'offerta*);
- che la ACSEL S.p.A. valutate le giustificazioni rese dalla \_\_\_\_\_ riteneva le stesse idonee e, pertanto, dichiarava il predetto operatore economico aggiudicatario in via provvisoria (*nota: trattasi di premessa eventuale per l'ipotesi di avvio del procedimento di anomalia dell'offerta*);
- che la ACSEL S.p.A. procedeva ad effettuare i controlli di legge in esito ai quali confermava in capo alla \_\_\_\_\_ l'aggiudicazione definitiva;
- che, con il presente atto, la ACSEL S.p.A. e la \_\_\_\_\_ procedono alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in conformità alle previsioni degli atti di gara ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto;
- che il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta della ..... e del presente contratto e deve intendersi qui integralmente richiamato e osservato anche se non

## ALLEGATO B

materialmente allegato.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto e durata

La ACSEL S.p.A. affida alla società \_\_\_\_\_ il servizio di oggetto di appalto nei termini e limiti specificati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di Appalto.

Si ribadisce che l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la ACSEL, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

L'incarico di fornitore al committente/utilizzatore contratti di somministrazione di manodopera a tempo determinato in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e seguenti del Dlvo 276/2003 in osservanza dell'art.4 del capitolato speciale di appalto avrà durata di anni uno a decorrere dal momento della prima richiesta.

Ad avvenuto esaurimento dell'importo relativo all'affidamento per il primo anno l'ACSEL S.p.A., si riserva di esercitare, in tutto o in parte in base alle proprie esigenze, il diritto di opzione, affidando, alle stesse condizioni dell'affidamento principale, per un periodo di un ulteriore anno .

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto e del relativo affidamento.

### Art. 2 - Corrispettivo

In conformità all'offerta presentata in sede di gara, l'appaltatore effettuerà il servizio alle seguenti condizioni economiche, fisse ed invariabili per tutta la

## ALLEGATO B

durata dell'affidamento:

**percentuale unica di rivalsa sul costo orario del personale somministrato, IVA esclusa, pari al \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) di esso costo orario.**

In ogni caso, l'appaltatore si impegna ed obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo anche nell'ipotesi in cui la ACSEL per il periodo di durata dell'appalto dovesse richiedere la prestazione del servizio in quantità superiore all'importo presunto posto a base di gara.

La percentuale unica di rivalsa sarà applicata sul costo orario, IVA esclusa.

### Art. 3 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) nella forma della polizza fidejussoria e/o fideiussione bancaria rilasciata da \_\_\_\_\_ con numero \_\_\_\_\_ e validità fino al \_\_\_\_\_, a mani del Committente e che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, II comma, c.c..

La polizza/fideiussione sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto, previa verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

## ALLEGATO B

### Art. 4 – Norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente contratto costituisce attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, le parti dovranno osservare le norme di esso Capitolato e le Condizioni Contrattuali ivi previste.

L'appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto all'esecuzione del servizio nell'osservanza dei migliori standard qualitativi ed operativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

### Art. 5 – Requisiti dell'Appaltatore

Il somministratore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.

Il Committente/utilizzatore potrà verificare la veridicità della sopra riportata dichiarazione anche nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Qualora, in qualunque momento, dovesse emergere la non veridicità della predetta dichiarazione, il Committente/utilizzatore potrà immediatamente disporre la revoca, senza preavviso alcuno, dell'affidamento oggetto del presente contratto, ferma ogni azione e conseguenza in danno dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto comporterà il diritto del committente/utilizzatore di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

## ALLEGATO B

Art. 6 – Pagamenti
--------------------

In ordine ai pagamenti in favore dell'appaltatore si richiama quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare dall'art. 14.

La fattura dovrà riportare: il codice CIG \_\_\_\_\_ .

In ogni caso, l'ACSEL S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore con cadenza mensile, entro 60 giorni fine mese data fattura, previo accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento del servizio, del numero di ore effettivamente rese e degli importi fatturati.

L'aggiudicatario dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica, da parte della ACSEL S.p.A., della regolarità contributiva, nonché, presso il concessionario di riscossione, della insussistenza di debiti dell'Appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

## ALLEGATO B

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Appaltatore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

### Art. 7 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

### Art. 8 – Penali - Risoluzione del contratto d'appalto – Recesso dell'appaltatore

In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei lavoratori somministrati e/o di loro sostituzione nei termini previsti dal capitolato Speciale di appalto l'ACSEL S.p.A. applicherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo totale contrattuale presunto, IVA esclusa, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La sommatoria delle penalità applicate ai sensi del comma precedente potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione del contratto verrà disposta anche nelle altre ipotesi previste dal capitolato speciale d'appalto.

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore

## ALLEGATO B

la ACSEL S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Resterà salva, in ogni caso, per la ACSEL S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonché il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

### Art. 9 – Subappalto e cessione del contratto

È vietato il subappalto, anche parziale del contratto.

È vietata la cessione totale e/o parziale del presente contratto.

### Art. 10 – Tracciabilità

L'appaltatore assume nei confronti del committente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore che abbia notizia che il suo subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi subcontraenti osservino a loro volta le norme in materia di tracciabilità dei

## ALLEGATO B

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a consentire alla committente di svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'appaltatore e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

Pertanto, giusto il disposto dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorché il committente contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

### Art. 11 – Spese, imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ed il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

### Art. 12 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente

## ALLEGATO B

contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, nullità e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

### Art. 13 – Prevalenza delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno quelle stabilite dal secondo e, comunque, quelle più favorevoli per la stazione appaltante.

Le clausole e previsioni del Capitolato Speciale di Appalto non possono essere derogate e prevalgono su quelle che dovessero essere stabilite nei singoli contratti di somministrazione di manodopera sottoscritti in esecuzione del medesimo.

### Art. 14 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### Art. 15 – Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicabili le norme di cui al D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

È parte integrante alla convenzione, anche se non materialmente allegato il Capitolato Speciale di Appalto che è stato sottoscritto dalla \_\_\_\_\_ e dall'ACSEL.

Sant'Ambrogio, li \_\_\_\_\_

L.C.S.

Per ACSEL S.p.A.

**ALLEGATO B**

L'Amministratore Delegato \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

il suo legale rappresentante \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile l'appaltatore \_\_\_\_\_ dichiara di conoscere pienamente ed adeguatamente le clausole riportate agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, del presente contratto e di approvarle espressamente e specificatamente per iscritto.

Sant'Ambrogio, li \_\_\_\_\_

L.C.S.

Per ACSEL S.p.A.

L'Amministratore Delegato \_\_\_\_\_

Per \_\_\_\_\_

il suo legale rappresentante \_\_\_\_\_